

Osservazione n° 96

prot. n° 29086 del 28.06.2006

Richiedente: Geom. Bertini (per Recchia Pietro)

Controdeduzioni: CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il parere reso dalla Commissione Urbanistica, il Consiglio Comunale ritiene l'osservazione NON MERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO, specificando quanto segue:

- la porzione di terreno indicata dall'osservante ricade nelle *"aree di pregio paesistico"*, individuate dal vigente Piano Strutturale. All'interno di tali aree, ai sensi dell'art. 45 comma 6 lett. b) delle relative Norme *"è vietata l'utilizzazione di terreni a scopo di deposito, se non connesso ad operazioni di carattere transitorio"*. Conseguentemente non è consentito al Regolamento Urbanistico di collocare nell'area di cui trattasi depositi permanenti di alcun genere, né aree attrezzate per rimessaggio camper quale quella proposta dall'osservante (vedi art. 79 punto 4 lett. j delle Norme per l'attuazione del Regolamento Urbanistico adottato), da ritenersi comunque incompatibili con il contesto paesaggistico di riferimento;
- la porzione di terreno di cui trattasi ricade nelle *"aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4)"* individuate dal vigente Piano di Bacino dell'Arno - stralcio *"assetto idrogeologico"* (P.A.I.), nelle *"aree allagate"* di cui alla tav. D 02 ed all'art. 41 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico, nonché negli ambiti di reperimento di aree per interventi di regimazione idraulica (casce di espansione in sinistra idrografica del torrente Vingone) di competenza dell'Amm./ne Provinciale, d'intesa con il "Consorzio di bonifica delle colline del Chianti" (cfr. tav. D 03 e art. 44 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico). Nella fattispecie la destinazione proposta dall'osservante appare dunque incompatibile con l'obiettivo primario del P.A.I. - recepito e rafforzato dalle previsioni contenute nel Regolamento Urbanistico - volto alla riduzione della pericolosità idraulica nelle aree di cui trattasi.